

# Servizio tutela faunistico ambientale U.o. Gestione del territorio

**OGGETTO:** Prelievo venatorio del cinghiale durante la stagione venatoria 2015/2016.

determinazione n 2973/15 del 11/08/2015

## Il dirigente

#### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;

### visti, altresì:

- l'articolo19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;
- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopraccitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddetta integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;

preso atto che con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2088 in data 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, stabilendo tra l'altro i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie;

precisato che con il sopraccitato provvedimento regionale è stato assegnato alla Provincia il compito di predisporre un piano di gestione della specie, comprensivo oltre che delle aree con diverso obiettivo gestionale, anche dei relativi piani di abbattimento, distinti per sesso e classe d'età, e di una più specifica regolamentazione del prelievo, con particolare riferimento alle modalità organizzative e attuative delle tecniche consentite (all'aspetto da altana e con la girata);

vista le proposte tecniche predisposte dal Servizio tutela faunistico ambientale e trasmesse alla Regione del Veneto con note prot. 60517 in data 1 luglio 2015 e prot. n. 62713 in data 8 luglio 2015, contenenti

del piano di gestione del cinghiale per la stagione venatoria 2015/2016, predisposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2088/2010;

precisato che tale piano di gestione è stato strutturato come per le precedenti annualità 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 nelle more dell'adozione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, con la previsione dell'abbattimento massimo di 600 esemplari;

considerato che, proprio per le motivazioni sopraccitate, la Provincia di Verona ha inteso proporre alla Regione Veneto un piano di abbattimento del cinghiale compatibile con la prioritaria esigenza di mantenimento di densità animali sostenibili dall'ambiente, che tenga comunque anche conto del notevole impatto che questa specie è in grado di arrecare alle attività agricole e alle locali componenti faunistiche e floro-vegetazionali naturali;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 868 del 13 luglio 2015, con il quale, si stabilisce che "la gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 3 agosto 2010";

dato atto che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1027 del 4 agosto 2015, è prorogato sino a tutta la stagione venatoria 2015/2016 il regime venatorio sperimentale in provincia di Verona avente per oggetto il prelievo venatorio del cinghiale, approvando, quale allegato alla stessa, il piano di gestione in provincia di Verona, comprensivo dell'indicazione delle modalità di prelievo venatorio così come dattagliatamente specificate nelle nuove direttive provinciali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 8 maggio 2014;

considerato altresì che la sopraccitata deliberazione regionale ha anche assegnato alla Provincia il compito della suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative e la relativa assegnazione dei capi, tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunisticovenatorie interessati in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna subunità gestionale;

considerato altresì che con la soprammenzionata deliberazione regionale n. 1027/2015 è stato autorizzato il prelievo del cinghiale, nella sola forma della caccia di selezione da appostamento, anche dal 15 agosto al 31 ottobre 2015;

#### determina

1. di assegnare ai Comprensori alpini dell'Unità di gestione "Lessinia", agli Ambiti territoriali di caccia n. 1 e n. 2 e alle Aziende faunistico-venatorie ricompresi nella sopraccitata Unità di gestione, i capi di cinghiale (n. 600 capi) da abbattere durante la stagione venatoria 2015/2016, come segue:

SOGGETTO GESTORE		CAPI COMPLESSIVI ASSEGNATI	GIOVANI	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE
Comprensorio alpino	Dolcè	10	5	2	3
	S. Anna d'Alfaedo	14	7	3	4
	S. Ambrogio V.lla	12	6	2	4
	Erbezzo	12	6	3	3
	Bosco Chiesanuova	28	14	5	9
	Selva di Progno	10	5	2	3
	Velo Veronese	4	2	1	1
	Cerro Veronese	12	6	2	4
	Roveré Veronese	44	22	8	14

	Fumane	18	9	4	5
	S. Mauro di Saline	14	7	3	4
	Marano di V.lla	18	9	4	5
	Badia Calavena	10	5	2	3
	Negrar	14	7	3	4
A.T.C. n. 1	Vedi punto 4.	20	10	4	6
A.T.C. n. 2	Vedi punto 5.	274	137	54	83
Az. faunistico-venatorie	Rocchetta	64	32	13	19
	Quaiara	10	5	2	3
	Monte Garzon	12	6	3	3
TOTALE		600	300	120	180

- 2. di precisare che i capi complessivi assegnati di cui alla sopra riportata tabella sono stati indicativamente divisi nelle due classi di età, giovani e adulti, e di sesso (maschi e femmine adulti), come riportato nella stessa e secondo tali criteri:
  - GIOVANI = striati e rossi (0-12 mesi d'età): 50% del prelievo complessivo;
  - ADULTI = maschi e femmine di età superiore a 12 mesi; maschi: 20% del prelievo complessivo e femmine: 30% prelievo complessivo. Appartengono a questa classe anche i soggetti subadulti "neri";
- 3. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nei Comprensori alpini di cui al punto 1. dovrà interessare esclusivamente i territori situati al di sotto dei 900 m s.l.m.;
- 4. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nell'A.T.C. n. 1 dovrà interessare esclusivamente i territori appartenenti ai comuni di Marano di Valpolicella, Negrar e Verona così come individuati dalla cartografia approvata con la deliberazione regionale n. 1905/2014 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014;
- 5. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nell'A.T.C. n. 2 dovrà interessare esclusivamente i territori appartenenti ai comuni di Verona, Grezzana, Mezzane di Sotto, Tregnago, San Mauro di Saline, Badia Calavena, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara e Roncà, così come individuati nella cartografia approvata dalla Provincia e dalla Regione con le deliberazioni soprammenzionate, possibilmente secondo i contingenti indicativi riportati nella tabella sotto riportata, nel rispetto del limite massimo prelevabile complessivo previsto pari a n. 274 capi di cinghiale:
- 6. di precisare che il Servizio tutela faunistico ambientale, con successivo provvedimento, potrà rimodulare i contingenti assegnati a ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunisticovenatoria, al fine del completamento del piano di abbattimento previsto per l'Unità di gestione "Lessinia";
- 7. di precisare che, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione regionale n. 1027 del 4 agosto 2015, il prelievo di selezione del cinghiale da appostamento è consentito, oltre che dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016, anche dal 15 agosto al 31 ottobre 2015 secondo le modalità previste dalle direttive per il prelievo di tale specie approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2015.